

**Capitolato speciale di appalto relativo al servizio di somministrazione di pasti, suddiviso in tre turni (colazione, pranzo e cena), da effettuarsi presso il Campo della protezione civile di Marco di Rovereto o/e presso altre strutture indicate dalla Provincia, rivolto ai migranti che il Ministero dell'Interno ha destinato al Trentino in base al Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale ed il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento di data 2 aprile 2014 e successive integrazioni di data 7 luglio 2014, 29 agosto 2014 e 27 febbraio 2015.**

## **ARTICOLO 1**

### **Definizioni**

Per “Appaltatore” si intende l’Impresa risultata aggiudicataria, alla quale vengono affidati i servizi di cui all’articolo 2 del presente Capitolato.

Per “Stazione appaltante” si intende la Provincia Autonoma di Trento che affida all’Impresa aggiudicataria la gestione e la conduzione dei servizi di cui al presente Capitolato.

Per luogo ove rendere la fornitura dei pasti si intende il campo della Protezione civile di Marco di Rovereto, o altro luogo o struttura indicata dalla Provincia. I luoghi e le strutture ove rendere la fornitura possono anche essere più di uno.

## **ARTICOLO 2**

### **Oggetto dell'appalto e ubicazione delle strutture**

Il presente Capitolato speciale di appalto disciplina il servizio di somministrazione di pasti, suddiviso in tre turni (colazione, pranzo e cena), da effettuarsi presso il Campo della Protezione civile di Rovereto o/e presso altre strutture indicate dalla Provincia, rivolto ai migranti che il Ministero dell'Interno ha destinato al Trentino nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale ed il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento di data 2 aprile 2014 e successive integrazioni di data 7 luglio 2014 e 29 agosto 2014 e da ultimo con determinazione n. 30 del 24 febbraio 2015, con la quale è stato approvato il Protocollo di intesa per l'anno 2015 sottoscritto il 27 febbraio 2015.

Il servizio di ristorazione, attesi i continui ed imprevedibili afflussi di cittadini extracomunitari nel territorio italiano sarà richiesto in base al numero delle presenze effettive nei centri di accoglienza, stimato in media in 70 unità al giorno, ma con alta variabilità rispetto a tale numero sia in aumento che in diminuzione.

In relazione a consistenti variazioni nel numero di pasti ordinati, possono essere concordate con l’Appaltatore temporanee variazioni alle condizioni di fornitura previste dal contratto.

I servizi devono essere espletati dall’Appaltatore a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione.

## **ARTICOLO 3**

### **Documenti che fanno parte del contratto**

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il presente Capitolato speciale d'appalto;

- a.2) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;
- a.3) l'offerta economica dell'Appaltatore;
- a.4) il DUVRI.

Gli allegati illustrativi dell'offerta tecnica rimangono depositati presso il Servizio competente per l'esecuzione dell'appalto della Stazione appaltante, a disposizione dell'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Durata dell'appalto**

La durata potenziale dell'appalto del servizio oggetto di gara potrà essere di 3 (tre) anni dalla data di stipula, ma precisato che il primo contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2015. La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà, alla scadenza del contratto, di disporre il rinnovo alle medesime condizioni per complessivi tre anni, dandone comunicazione all'Appaltatore entro il termine di un mese dalla prima scadenza del contratto. L'Appaltatore è obbligato ad accettare il rinnovo.

In considerazione della peculiarità della prestazione richiesta, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso anticipato dal contratto sottoscritto, dopo l'aggiudicazione, per cessate esigenze o per diverse direttive disposte dal Ministero dell'Interno in merito alla gestione dell'accoglienza dei cittadini extracomunitari.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 la Stazione appaltante può autorizzare l'**esecuzione anticipata del servizio**, nelle more della stipula del contratto e previa verifica dei requisiti in capo all'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Direttore dell'esecuzione del contratto**

La Stazione appaltante, prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore e una copia conforme può essere rilasciata all'Appaltatore, ove questi lo richieda.

#### **ARTICOLO 7**

##### **Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

## **ARTICOLO 8**

### **Rispetto delle norme di sicurezza**

L'Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. sia con riferimento all'attività dei propri dipendenti sia del singolo lavoratore autonomo.

In osservanza della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm., l'Appaltatore si impegna, entro 60 giorni a far data dall'inizio delle attività a redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/08); il documento deve essere trasmesso alla Stazione appaltante, che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti ai quali l'Appaltatore dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'attività.

Entro lo stesso termine l'Appaltatore dovrà predisporre un piano di emergenza ed evacuazione nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, effettuando una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti.

L'Appaltatore nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il quale deve effettuare e documentare almeno un sopralluogo mensile, in ogni singola struttura e trasmettere tempestivamente copia del verbale di sopralluogo alla Stazione appaltante.

Resta a carico dell'Appaltatore la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e Collettivi necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

Spetta all'Appaltatore l'applicazione delle norme antincendio di cui al DM 10 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Appaltatore deve altresì garantire l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

## **ARTICOLO 9**

### **Organizzazione del servizio**

Il servizio di somministrazione dei pasti è prestato presso il Campo della Protezione civile di Marco di Rovereto o/e presso altre strutture indicate dall'Amministrazione provinciale e dovrà essere eseguito in perfetta osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto.

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive nel centro, stimato in media in 60 unità.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare, dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.

In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguate stoviglie atte al loro consumo (vassoio con scomparti o piatti, tovaglioli di carta, tazza o bicchiere in plastica monouso e set di posate in plastica, ecc. ).

I pasti sono così distribuiti:

- colazione dalle 7.30 alle 8.30: bevanda calda, pane, biscotti, burro e marmellata;
- pranzo dalle 12.30 alle 13.30: primo piatto, secondo con verdura, dolce o frutta, acqua e pane;
- cena dalle 19.15 alle 20.15: primo piatto, secondo con verdura, dolce o frutta, acqua e pane.

Deve essere garantita un'alimentazione adeguata per i neonati.

Il menù deve essere presentato ed esposto dall'Appaltatore con cadenza settimanale.

Nell'eventualità di una presenza ridotta del numero degli utenti giornalieri il servizio dovrà essere comunque espletato dall'Appaltatore in forma ridotta.

L'Appaltatore si deve impegnare a mettere a disposizione un Responsabile con un'esperienza almeno triennale nel settore della ristorazione o della somministrazione dei pasti. Il Responsabile dovrà essere presente nelle fasce orarie della distribuzione del pranzo, e comunque reperibile nelle restanti ore della giornata, anche attraverso un proprio delegato in caso di impedimento.

## **ARTICOLO 10**

### **Prestazioni ulteriori dell'Appaltatore**

L'Appaltatore del servizio di somministrazione dei pasti deve assicurare con oneri a proprio carico:

- a) la distribuzione, previa preparazione e trasporto, dei pasti presso il luogo ove rendere la prestazione;
- b) il trasporto dei pasti agli utenti dovrà essere effettuato con automezzi idonei, conformi alle vigenti normative igienico – sanitarie.
- c) Il trasporto dovrà essere organizzato in modo tale che i tempi tra la partenza dai centri di cottura e la consegna dei pasti presso il luogo ove rendere la prestazione siano ridotti al minimo. Per la conservazione dei pasti/derrate durante il trasporto, dovranno essere utilizzati contenitori isotermitici tali da consentire il

mantenimento, fino al momento della somministrazione, delle temperature previste dalle normative e dei requisiti qualitativi ed organolettici dei cibi;

- d) la predisposizione giornaliera della sala mensa, compreso l'allestimento dei tavoli; tutta la fornitura dei piatti, dei bicchieri, delle posate e dei tovaglioli dovrà essere biodegradabile o riutilizzabile previa lavatura;
- e) al termine dell'orario di distribuzione dei pasti, la rigovernatura giornaliera della sala mensa, la pulizia dei tavoli, il lavaggio e sanificazione delle stoviglie e quanto utilizzato per il servizio e la pulizia generale dei locali.

## **ARTICOLO 11**

### **Oneri a carico dell'Appaltatore – prestazione del servizio**

L'Appaltatore è tenuto a prestare il servizio di somministrazione dei pasti nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, la quale è vincolante in ogni suo elemento e non può essere modificata in via unilaterale.

L'Appaltatore è tenuto in particolare:

- 1) per quanto riguarda la **prestazione del servizio** a garantire:
  - a) il pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di ogni altra direttiva emanata dalle competenti autorità, con l'assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla procedura prevista dal sistema di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), comprensivo delle metodiche di rintracciabilità degli alimenti e della predisposizione di tutta la documentazione richiesta, come meglio specificato nell'allegato G al presente Capitolato speciale d'appalto denominato "Piano alimentare"; l'Appaltatore deve produrre un piano di autocontrollo e darne copia alla Stazione appaltante che potrà richiedere le integrazioni necessarie. L'Appaltatore nomina il responsabile del Piano di Autocontrollo, il quale deve effettuare e documentare almeno un sopralluogo mensile nel luogo di consegna dei pasti seguendo una specifica check-list per il monitoraggio della sicurezza alimentare e gli adempimenti del sistema di prevenzione igienico sanitario e deve trasmettere tempestivamente copia del verbale di sopralluogo alla Stazione appaltante;
  - b) il rispetto del menù giornaliero presentato settimanalmente e approvato dal responsabile dell'Unità operativa CINFORMI o da un suo delegato;
  - c) l'esposizione nella sala mensa del menù e della lista ingredienti in posizione facilmente leggibile dagli utenti in tre lingue, italiano, inglese e francese;
  - d) ad utilizzare prodotti ortofrutticoli stagionali;
  - e) la somministrazione, previo accordo con la Stazione appaltante e senza ulteriori oneri per il medesimo e per gli utenti del servizio, di pietanze alternative come specificato al punto 4 e al punto 5 dell'allegato G "Piano alimentare";
  - f) la pulizia ordinaria quotidiana della sala mensa, degli annessi locali e degli arredi;
  - g) le eventuali necessarie opere igieniche di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione della sala mensa e dei servizi igienici, avvalendosi di ditte specializzate o dei competenti organi della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento;

- h) la rimozione e successivo trasporto dei rifiuti e degli imballaggi ai bidoni o cassoni all'uopo predisposti, con l'osservanza, in materia di raccolta differenziata, del sistema vigente in ambito Comunale e delle relative modalità gestionali.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare controlli su qualità e quantità del cibo.

## **ARTICOLO 12**

### **Oneri a carico dell'Appaltatore – personale di servizio**

Il personale di servizio deve conoscere e applicare le norme della qualità, di igiene della produzione e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere all'Appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso l'Appaltatore provvederà, entro cinque giorni lavorativi, a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione appaltante.

Il personale impiegato nei servizi deve essere dipendente dall'Appaltatore, fatti salvi altri rapporti contrattuali previsti dalla normativa del diritto del lavoro. La Stazione appaltante si riserva di chiedere all'Appaltatore di esibire la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze riscontrate, la Stazione appaltante denuncerà agli uffici competenti le violazioni riscontrate e sospenderà i pagamenti.

Nei confronti del personale impiegato nell'appalto e nelle mansioni oggetto del presente Capitolato devono essere applicate condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale vigente per i dipendenti della categoria individuato ai sensi dell'accordo stipulato nell'ambito del Tavolo appalti in data 4 novembre 2010 e nell'elenco di cui al relativo protocollo (Ristorazione collettiva - CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo), nonché tutte le condizioni di miglior favore eventualmente risultanti da accordi provinciali, aziendali ed individuali e da ogni altro contratto collettivo stipulato successivamente per la categoria ed applicabile nella località di espletamento del servizio stesso. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Accordo e elenco sono disponibili sul sito: <http://www.appalti.provincia.tn.it>.

La Stazione appaltante rimane estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Appaltatore stesso ed il personale di cui si avvale. La Stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di norme di legge o regolamento concernenti l'assunzione, la tutela, la protezione, la salute, la sicurezza, l'assicurazione e l'assistenza dei lavoratori, nonché il puntuale pagamento delle spettanze al personale dipendente.

Il personale impiegato deve attenersi alle norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro.

Il personale impiegato deve possedere i requisiti professionali e sanitari occorrenti a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, nonché impiegare le dotazioni strumentali necessarie (divise da lavoro, copricapo e cuffie, grembiuli, calzature antinfortunistiche, guanti monouso ecc.); a tal proposito l'Appaltatore è tenuto a sottoporre il proprio personale a visite mediche periodiche in relazione ad eventuali valutazioni sullo stato di salute, secondo quanto previsto dalle normative

igienico-sanitarie vigenti e future. L'Appaltatore deve farsi carico del lavaggio e cambio degli indumenti di lavoro.

### **ARTICOLO 13**

#### **Oneri a carico dell'Appaltatore - terzi**

L'Appaltatore assume ogni responsabilità nei confronti dei propri fornitori di prodotti alimentari e materiale vario.

L'Appaltatore è tenuto a fornire, a richiesta, schede tecniche, documenti di trasporto e fatture in cui devono essere indicate le caratteristiche qualitative e quantitative delle derrate alimentari.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per le eventuali carenze igienico-sanitarie attinenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei pasti.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità in merito all'inosservanza del divieto di fumo come disposto dall'articolo 22 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9 e ss.mm.;

L'Appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento dell'attività oggetto del presente capitolato; in particolare l'Appaltatore si assume la responsabilità nei confronti degli utenti del servizio per eventuali danni che dovessero derivare dallo svolgimento del servizio stesso, compreso il rischio del deterioramento dei prodotti, sia all'interno che all'esterno di locali, anche per fatto dei subappaltatori.

### **ARTICOLO 14**

#### **Oneri a carico dell'Appaltatore - Polizze**

In ordine a quanto previsto dal precedente articolo 13 è fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare, a suo esclusivo onere, con primaria Compagnia di Assicurazione e per l'intera durata dell'appalto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) in conformità a quanto sotto stabilito.

L'Appaltatore sottoscriverà le polizze sopracitate alle condizioni di seguito riportate:

- l'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato (Appaltatore) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, sia per lesioni personali sia per danni a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla sua qualità di prestatore dei servizi affidati dalla Stazione appaltante. La polizza dovrà elencare tutte le attività oggetto dell'appalto indicate dal presente Capitolato speciale e comprendere l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie;
- la Stazione appaltante andrà considerata "terza" a tutti gli effetti e tale precisazione dovrà essere indicata espressamente in polizza;
- l'Assicuratore riconosce inoltre la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38);
- il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori dei servizi oggetto del presente Capitolato nonché dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto;

- l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
  - ✓ R.C.T. : Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose;
  - ✓ R.C.O.: Euro 5.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona infortunata (ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38).
- l'assicurazione vale per i danni determinati da colpa dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'assicurato;
- l'Assicuratore rinuncia all'esercizio del diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell'Assicurato o di qualsiasi ente o società dell'Assicurato, degli Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai dell'Assicurato e loro eredi;
- l'Assicuratore, in caso di recesso dal contratto di assicurazione, si impegna a darne comunicazione all'Assicurato e alla Stazione appaltante, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni;
- il Foro competente per ogni eventuale controversia dovrà essere quello di Trento;
- qualora la ditta aggiudicataria sia un'Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti;
- la Stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di autorizzare l'Appaltatore, che disponga di coperture assicurative che già contengono le garanzie richieste dal presente articolo, ad avvalersene specificando con apposita appendice che le polizze già in corso coprono per intero i rischi ed i massimali sopra specificati; in caso contrario verrà richiesta una polizza specifica;
- in ogni caso, copia della polizza regolarmente quietanzata dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante all'atto della stipula del contratto; ad ogni scadenza contrattuale successiva alla prima, inoltre, l'Appaltatore si impegna per tutta la durata del contratto di appalto, comprese eventuali proroghe, a fornire alla Stazione appaltante copia delle quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate di polizza.

## **ARTICOLO 15**

### **Oneri a carico dell'Appaltatore – Locali, arredi e attrezzature**

L'Appaltatore è costituito custode dei locali e delle attrezzature che la Stazione appaltante gli consegna a titolo gratuito per l'espletamento del servizio, come previsto dagli artt. 1766 e seguenti del codice civile.

L'Appaltatore assume altresì l'onere di ogni tipo di manutenzione dei mobili, arredi, attrezzature e di tutto il materiale eventualmente ricevuto in consegna.

L'Appaltatore assume l'onere relativo alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti.

L'Appaltatore assume l'onere di richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio, e sostenere le relative spese; la responsabilità dell'eventuale gestione del servizio in assenza di tali autorizzazioni ricade interamente in capo all'Appaltatore. Tali nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati anche in base ad eventuali nuove disposizioni di legge in materia emanate nel corso dell'espletamento dell'appalto.

## **ARTICOLO 16**

### **Varianti**

La Stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, si riserva la facoltà di apportare variazioni in aumento e diminuzione, nei casi e con le modalità previste dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, e nello specifico in base allo sviluppo futuro del piano straordinario di accoglienza ed alle conseguenti direttive disposte dal Ministero dell'Interno in merito alla gestione dell'accoglienza dei cittadini extracomunitari.

In caso di variazione delle prestazioni contrattuali entro il limite di un quinto del valore originario, l'Appaltatore è obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni previste nel contratto, secondo quanto stabilito dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Le variazioni in aumento e in diminuzione oltre il limite di un quinto dell'importo originario di contratto e che non mutino la natura della prestazione potranno essere disposte con atto aggiuntivo, in conformità a quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

## **ARTICOLO 17**

### **Determinazione del prezzo**

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore dall'Amministrazione contraente per le attività contrattuali sono quelli risultanti dall'offerta economica presentata in sede di gara, compresi gli oneri per la sicurezza, pari ad Euro 0.

Sul compenso, di cui sopra, sarà corrisposta dall'Amministrazione contraente, l'IVA nella misura prevista dalla legge.

## **ARTICOLO 18**

### **Pagamento dei corrispettivi**

La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese.

L'appaltatore redigerà prospetto riepilogativo che specifichi il numero dei pasti distribuiti giornalmente nel mese di riferimento.

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

In conformità all'articolo 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati

nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

La Stazione appaltante, su richiesta scritta da parte dell'Appaltatore, si impegna a rivalutare annualmente il prezzo del pasto, a decorrere dal secondo anno, in caso di eventuale rinnovo, sulla base delle eventuali variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, applicando il 75% del tasso medio annuo di inflazione riferito al mese di riferimento dell'anno precedente, come calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica nazionale. Detto prezzo non potrà subire variazioni per tutta la durata dell'anno in corso.

## **ARTICOLO 19**

### **Oneri a carico della Stazione appaltante**

La Provincia Autonoma di Trento mette a disposizione dell'Appaltatore i locali e le attrezzature necessarie (stoviglie escluse) per l'erogazione del servizio di somministrazione dei pasti.

## **ARTICOLO 20**

### **Tutela dei lavoratori**

L'Appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria nel corso di esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 12, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale addetto al servizio.

L'Appaltatore solleva da ogni e qualsiasi responsabilità la Provincia Autonoma di Trento in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui al precedente comma, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

## **ARTICOLO 21**

### **Elezione di domicilio dell'Appaltatore**

L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

## **ARTICOLO 22**

### **Tutela della riservatezza e trattamento dei dati**

L'Appaltatore ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

L'Appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

### **ARTICOLO 23**

#### **Subappalto**

La Stazione appaltante fa divieto di affidare in subappalto, anche parzialmente, il servizio oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto.

Il subappalto potrà essere autorizzato limitatamente ai seguenti servizi accessori:

- il servizio di trasporto pasti,
- la pulizia e/o sanificazione dei locali (sala mensa e servizi igienici).

L'autorizzazione al subappalto medesimo potrà essere rilasciata, previa specifica richiesta, unicamente nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e con assunzione di responsabilità solidale dell'Appaltatore per i versamenti dovuti dal subappaltatore in base alla vigente normativa in materia di tutela dei lavoratori.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

### **ARTICOLO 24**

#### **Controlli**

Alla Stazione appaltante spetta di verificare la corretta e regolare esecuzione del servizio ed il puntuale rispetto di tutte le clausole contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto. Ha facoltà di controllare in ogni momento, anche con prelievo ed analisi di campioni ad opera delle competenti strutture in materia di Igiene e Sanità pubblica secondo le normative vigenti, l'idoneità dei prodotti alimentari, sia per quanto riguarda la quantità (grammature), la qualità, il confezionamento e le modalità di cottura degli stessi, sia per quanto riguarda il rispetto delle cautele igienico-sanitarie, generali e/o specifiche, da parte del personale, la pulizia dei locali, degli arredi e delle suppellettili, e ogni altro aspetto inerente lo svolgimento del servizio.

Sono inoltre preposti alle funzioni di controllo:

- l'Azienda provinciale per i servizi sanitari
- il Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri (N.A.S.).

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Capitolato, parte integrante dell'Accordo Quadro, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante. L'inadempienza si intende regolarmente contestata a seguito di eventuale sopralluogo effettuato congiuntamente da un rappresentante della Stazione appaltante e dall'Appaltatore o da un suo rappresentante e comunque con la trasmissione del relativo verbale dell'Amministrazione all'Appaltatore. Quest'ultimo avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

## **ARTICOLO 25**

### **Penali**

Qualora vengano accertate a carico dell'Appaltatore inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, e comunque mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare esecuzione delle prestazioni, la Stazione appaltante potrà applicare penali nei confronti dell'Appaltatore stesso.

L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

Si definiscono di seguito i 4 livelli di gravità delle inadempienze/disservizi:

#### **1° livello (inadempienza lieve) sanzione pari allo 0,50% del valore del contratto stipulato:**

- per ogni caso di ritardo di oltre 30 minuti nella somministrazione dei pasti rispetto all'orario previsto;
- per ogni caso di mancato rispetto dello stato igienico degli automezzi adibiti al trasporto dei pasti, come previsto da normativa vigente;
- per ogni caso di non conformità relativa al menù previsto, presentato settimanalmente e approvato dal responsabile dell'Unità operativa CINFORMI o da un suo delegato;
- per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti di lavoro;
- per ogni inottemperanza relativamente alla raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa in materia di raccolta differenziata;

#### **2° livello (inadempienza media) sanzione pari all'1% del valore del contratto stipulato:**

- per ogni mancata registrazione dei dati di monitoraggio previsti nel Piano di autocontrollo;
- per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti e degli alimenti ai sensi della normativa vigente;
- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei che non pregiudichino la salute o la sicurezza dell'utente nei pasti somministrati;
- per ogni alimento scaduto rinvenuto che riporti indistintamente la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro";
- per ogni rilevamento di non conformità a quanto stabilito nelle schede tecniche e di sicurezza di prodotti detergenti e disinfettanti;
- ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati preposti ad eseguire i controlli di conformità al Capitolato;

**3° livello (inadempienza grave) sanzione pari al 2% del valore del contratto stipulato:**

- per ogni difformità riferita alla qualità del pasto tale da impedire il consumo dei pasti o mancata fornitura degli stessi riservandosi la Stazione appaltante di richiedere un piatto freddo alternativo. Per difformità particolarmente gravi le penali saranno raddoppiate;
- per ogni mancato rispetto delle norme di sicurezza alimentare, di identificazione dei prodotti e di rintracciabilità riguardanti la preparazione, la conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei pasti, la pulizia e la sanificazione dei locali, il trasporto e quant'altro previsto dalle vigenti leggi e dalla documentazione personalizzata per ogni struttura;
- per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione previsti dal Capitolato;
- per la mancata redazione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- per ogni inosservanza della norme di legge relative al personale dipendente, per la mancata applicazione dei contratti collettivi o per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza;
- per ogni caso di riciclo;

**4° livello (inadempienza molto grave) sanzione pari al 4% del valore del contratto stipulato:**

- per ogni caso di destinazione dei locali affidati all'Appaltatore ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato;
- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei che mettano a rischio la salute o la sicurezza dell'utente nei pasti somministrati. Qualora il ritrovamento di corpi estranei interessi più di una porzione, fatto salvo l'obbligo da parte dell'Appaltatore di fornire il pasto sostitutivo, le penali saranno raddoppiate;
- per ogni caso in cui siano stati riscontrati microrganismi patogeni;

L'applicazione delle penali sopracitate non pregiudica in nessun caso l'eventuale risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante ai sensi dei successivi articoli 28 e 29.

L'ammontare delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale.

L'ammontare delle penali, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti potrà a scelta della Stazione appaltante essere direttamente trattenuta all'atto del pagamento o, qualora necessario, sulla cauzione.

Il pagamento delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano l'Appaltatore dalla responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o mancanze e/o disservizi.

L'Appaltatore per qualsiasi questione inerente il servizio prestato si rapporta unicamente con la Stazione appaltante al quale in particolare competono la diretta valutazione e le risposte alle richieste e/o segnalazione che pervengono dagli utenti confrontandosi con l'Appaltatore per gli adempimenti conseguenti.

**ARTICOLO 26**  
**Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del relativo contratto d'appalto, foro competente è quello di Trento.

Le controversie saranno definite dall'autorità giudiziaria competente.

## **ARTICOLO 27**

### **Recesso unilaterale**

A sensi dell'articolo 1671, in considerazione della peculiarità della prestazione richiesta, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso anticipato dal contratto sottoscritto, per cessate esigenze o per diverse direttive disposte dal Ministero dell'Interno in merito alla gestione dell'accoglienza dei cittadini extracomunitari.

La comunicazione del recesso è trasmessa via posta certificata PEC, con almeno 15 giorni di preavviso, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, anche le spese sostenute e documentate.

## **ARTICOLO 28**

### **Risoluzione del contratto per inadempimento**

Ai sensi dell'articolo 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la Stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora l'Appaltatore tramite posta elettronica certificata, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

## **ARTICOLO 29**

### **Clausole di risoluzione espressa**

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'articolo 24, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- frode perpetrata a qualsiasi titolo da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 24 del presente Capitolato;
- recidiva (almeno tre volte) nel mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- applicazione di penali tale da superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale;
- il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dall'Ente appaltante;
- recidiva (almeno 3 volte) nell'inadempienza (regolarmente contestata con lettera raccomandata A/R) per mancato rispetto delle indicazioni fornite sulle diete speciali indicate nell'allegato G (piano alimentare).

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, la Stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione appaltante.

### **ARTICOLO 30** **Cauzione definitiva**

L'Appaltatore dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto e a garanzia degli obblighi derivanti da quest'ultimo, una cauzione definitiva in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto di appalto, riferito al numero complessivo dei pasti nell'anno.

In caso di affidamento con ribasso superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione potrà essere **ridotta del 50%** qualora l'impresa produca la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee **UNIEN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati. Nel caso in cui l'Appaltatore presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione all'Appaltatore.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La Stazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori incaricati del servizio in oggetto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall'amministrazione; in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La costituzione della cauzione definitiva potrà avvenire tramite fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 175.

La validità della cauzione dovrà perdurare sino allo svincolo da parte della Stazione appaltante, che avverrà a seguito della scadenza del contratto, previo accertamento dell'insussistenza di pendenze relativamente allo stesso.

La garanzia fideiussoria è svincolata progressivamente previa consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore delle fatture quietanzate, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione, con cadenza mensile posticipata, secondo quanto previsto dall'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente copia della documentazione comprovante il progressivo svincolo della cauzione alla Stazione appaltante.

Resta salvo per la Stazione appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovranno essere redatte in conformità alle sotto indicate modalità:

- sottoscrizione del Legale Rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito), con obbligo di autentica notarile della stessa e specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- espressa indicazione che “la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della struttura competente della Stazione appaltante cui compete la gestione del contratto”;
- espressa enunciazione di tutte le clausole di seguito indicate:
  - rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944, comma 2, del Codice Civile;
  - assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta della Stazione appaltante, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
  - inopponibilità alla Stazione appaltante del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale;
- indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti della Stazione appaltante, dell'Autorità giudiziaria di Trento.

Non saranno ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali siano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

## **ARTICOLO 31**

## **Fallimento e altre vicende soggettive dell'Impresa**

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di fallimento o morte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante recederà dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita.

### **ARTICOLO 32 Cessione dei crediti**

E' vietata la cessione dei crediti derivanti contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante.

### **ARTICOLO 33 Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto od in parte, il contratto a pena di nullità.

### **ARTICOLO 34**

#### **S.C.I.A., D.I.A., Autorizzazioni**

Entro 60 giorni dall'aggiudicazione l'Appaltatore per l'espletamento dell'attività richiesta dal presente Capitolato deve inoltrare al Comune la prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari la Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.), per l'inizio dell'attività di somministrazione e per la registrazione presso l'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.P.S.S. e verificare l'esistenza, o eventualmente acquisire, tutte le necessarie autorizzazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tale documentazione dovrà permanere sempre presso i locali di produzione ed essere disponibile per ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dalla Stazione appaltante per la verifica della conformità del servizio.

### **ARTICOLO 35**

#### **Tracciabilità dei pagamenti**

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.. A tal fine, l'Appaltatore comunica all'Ente, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate od operare su di essi.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi. A tale scopo l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto d'appalto e fornire copia dei relativi contratti.

In particolare, in caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, i pagamenti della Capogruppo alle imprese associate dovranno rispettare gli obblighi di tracciabilità.

### **ARTICOLO 36**

#### **Tutela della riservatezza dei dati personali.**

L'Appaltatore assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l'incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza e a non rivelare a terzi alcunché senza il permesso della Stazione appaltante e a non utilizzare materiali o documentazione proveniente dalla Stazione appaltante se non per gli scopi connessi con l'incarico. In tal senso l'Appaltatore è conseguentemente nominato Responsabile del trattamento e riconosce che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003). La Stazione appaltante, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dall'Appaltatore.

### **ARTICOLO 37**

#### **Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto (registrazione, imposte, valori bollati, diritti di segreteria, diritti di rogito, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore.

**ARTICOLO 38**  
**Norma di chiusura**

L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato, comprese le clausole rientranti nell'articolo 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.